

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno di un'area caratterizzata da diverse sensibilità ambientali

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 18 novembre 2024, n. 3815 - Burzichelli, pres.; Consoli, est. - Muriana ed a. (avv. Fianchino) c. Città Metropolitana di Catania (avv. Nicita) ed a.

Sanità pubblica - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi all'interno di un'area caratterizzata da diverse sensibilità ambientali - Autorizzazione unica ambientale (AUA).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato: a) la determinazione della Città Metropolitana di Catania n. 1401 in data 22 aprile 2022, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) in favore della controinteressata "Sicilscavi di Spampinato Salvatore" per l'attività di recupero rifiuti da esercitarsi su porzione del fondo sito in Aci Catena, Via Nizzeti, 194, censito in catasto al foglio 11, particella 94; b) i pareri della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania n. 9887/2020 e n. 14131 del 4 novembre 2020; il parere del Comune di Aci Catena n. 40961/2020 in ordine all'impatto acustico ed alla compatibilità urbanistica ed il parere sulla compatibilità urbanistica e conformità edilizia dell'impianto in data 22 marzo 2022; il parere dell'Ufficio "Procedure semplificate" della Città Metropolitana n. 347 in data 5 gennaio 2021; c) ove occorra, i verbali della conferenza dei servizi in data 9 settembre, 15 ottobre e 12 novembre 2020; d) il provvedimento conclusivo adottato dal SUAP del Comune di Aci Catena, ove intervenuto.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) i ricorrenti risiedono in prossimità dell'impianto di cui si è detto; b) trattasi di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva dichiarata inferiore a 10 t/giorno, abilitato a mezzo procedure semplificate ex art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e per effetto della iscrizione nel registro provinciale al n. 347 in data 20 febbraio 2015; c) il sito ricade in zona D del Piano Regolatore Generale e in zona C del Parco Archeologico delle Aci, all'interno di un'area caratterizzata da diverse sensibilità ambientali; d) deve evidenziarsi che, in altro procedimento, con decreto 194/Gab in data 13 maggio 2019 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente aveva rilevato che per il progetto di realizzazione e gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante le operazioni R3 - R5 - R12 - R13, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, proposto dalla ditta Sicilscavi di Spampinato Salvatore, non poteva considerarsi esperita la procedura di verifica ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e che l'impianto restava soggetto alla disciplina di cui agli artt. 22-28 del decreto; e) il parere tecnico allegato al menzionato decreto 194/Gab ha evidenziato, in particolare, che l'area *"interessa un ambito territoriale sensibile sotto il profilo ambientale, caratterizzato nell'intorno dalla presenza di nuclei abitativi e nel buffer di due chilometri di due SIC"*; f) con decreto in data 14 giugno 2019 è stato, poi, istituito il Piano paesaggistico della Valle delle Aci; g) alla data di presentazione della richiesta di AUA per cui è causa l'impianto risultava notevolmente modificato, posto che le superfici impermeabilizzate, che alla data di iscrizione all'elenco provinciale nell'anno 2015 erano estese poco più di 400 metri quadri, risultavano estese oltre 2000 metri quadri; h) ha, quindi, avuto luogo la conferenza dei servizi per la valutazione della richiesta di AUA, cui gli interessati hanno partecipato e il cui svolgimento è dettagliatamente illustrato in ricorso; i) è stato, infine, adottato il provvedimento autorizzatorio in questa sede impugnato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la relazione acustica prodotta dalla ditta controinteressata si fonda sull'utilizzo di un impianto mobile (non più utilizzabile a seguito della diffida del competente Assessorato Regionale n. 35984 del 15 settembre 2020) ed ha ad oggetto una distinta attività di recupero disciplinata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 (invero, la relazione reca la data del 13 dicembre 2019 ed è la stessa relazione allegata alla comunicazione di avvio della campagna di recupero ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, presentata dalla ditta Sicilscavi in data 14 luglio 2020); b) in buona sostanza, dalle schede tecniche e dalle relazioni prodotte dalla ditta non è possibile individuare il numero e il tipo di macchinari che saranno impiegati nell'impianto oggetto dell'autorizzazione impugnata; c) l'autorizzazione acustica che è stata conseguita appare, quindi, non idonea a rappresentare un valido presupposto del provvedimento autorizzatorio impugnato, come risulta dalla relazione di parte già prodotta nel corso del procedimento; d) la Città Metropolitana ha chiesto chiarimenti al riguardo, ma la controinteressata ha prodotto nuovamente la relazione acustica già depositata, la quale non tiene conto dell'effetto delle emissioni sonore sulle abitazioni degli interessati (come dichiarato dallo stesso tecnico incaricato: *"pur rilevando la presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze... ovvero i residenti nella zona Sud ed Est rispetto all'impianto di frantumazione, non è stato applicato il criterio differenziale secondo l'art. 4, comma 1, D.P.C.M. del 14/11/1991 in quanto non è stato possibile porsi all'interno degli ambienti abitativi nelle modalità indicate nell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991"*); e) inoltre, la relazione della ditta considera un solo punto di emissione e non contempla la possibilità che



il livello sonoro sia costituito dalla somma dell'utilizzo di più mezzi; f) l'attività, poi, è sprovvista delle necessarie autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali (dovendosi considerare tali le acque provenienti dal dilavamento dei rifiuti all'interno dell'impianto), e l'assenza di titolo *ex art. 124* del decreto legislativo n. 152/2006 determina il mancato perfezionamento della richiesta di AUA; g) ciò risulta anche dal riscontro, reso dalla ditta in occasione della conferenza dei servizi in data 10 settembre 2020, alla richiesta di chiarimenti da parte della Città Metropolitana in ordine al sistema di regimentazione delle acque a seguito degli eventi meteorici che colpiscono i cumuli di rifiuti posti sulle superfici impermeabilizzate; h) nel riscontro, invero, la stessa controinteressata ha identificato le acque piovane come rifiuti da smaltire (osservando che *“L'eventuale eccedenza della capacità massima d'invaso viene gestita con l'allontanamento dal cantiere a mezzo di formulario identificativo dei rifiuti”*), mentre risulta non conferente e improprio il riferimento alla conformità di tali acque ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 185 in data 12 giugno 2003 ed alla possibilità di riutilizzazione nel sistema di nebulizzazione all'interno dell'impianto (che, in ogni caso, richiederebbe l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo, di competenza regionale), in quanto l'art. 1 di tale decreto ministeriale, al comma 3, prevede che *“Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte”*; i) il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo nella parte in cui si è ritenuto di omettere la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA; l) la presenza di sensibilità ambientali comporta, infatti, tale verifica ai sensi del decreto ministeriale in data 30 marzo 2015, determinando la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV (sicché le 9,9 t/giorno dichiarate superano la riduzione del 50% del limite di 10,01 tonn/giorno previsto dall'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, punto 7.z.b - *“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”*): *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*); m) emerge, inoltre, il difetto di istruttoria in relazione all'individuazione del quantitativo di rifiuti dichiarato, posto che il valore di 9,9 t/giorno non si riferisce alla complessiva quantità di rifiuti da recuperare, pari in realtà ad almeno 58 t/giorno (invero, dalle schede *“G.1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati”*, allegate per le cinque tipologie di rifiuto con richiesta di operazioni di recupero in R5 - 7.2, 7.4, 7.6, 7.11 e 7.31 bis, risulta una potenzialità giornaliera di recupero pari a 9,9 t/giorno per ciascuna tipologia di rifiuto e non complessiva); n) va anche evidenziata la mancata sottoposizione alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, nonostante l'area disti circa 1.800-1.900 da due siti SIC (cioè meno di due chilometri dalle aree Natura 2000: sul punto, cfr. la disciplina regionale in materia di localizzazione degli impianti, segnatamente il regolamento di attuazione della legge regionale n. 9/2010 approvato con D.P.R.S. n. 10 in data 21 aprile 2017); o) sul punto la conferenza dei servizi ha fatto affidamento sul parere in data 5 gennaio 2021 dell'Ufficio *“Procedure semplificate”* della Città Metropolitana, in occasione del quale non è stato considerato l'ampio superamento del limite di 9,9 t/die dichiarato dalla ditta e che è privo di adeguata motivazione, omettendo di esplicitare le ragioni per cui non troverebbero applicazione le riduzioni percentuali di cui al decreto ministeriale in data 30 marzo 2015; p) il parere del Comune di Acì Catena in data 22 dicembre 2020 (che, nel riscontrare la richiesta della Città Metropolitana riguardo la necessità di acquisire parere per la vicinanza dell'area da zone SIC o Natura 2000, ha precisato che *“lo stabilimento non ricade all'interno di zone SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri prevista dalla L.R. 16/2016 e che, pertanto, i titoli abilitativi non necessitavano di alcun parere”*), da un lato, dimostra che la ditta non aveva esperito la procedura VINCA e, dall'altro, fa erroneo riferimento alla disciplina (edilizia) di cui alla legge regionale n. 16/2016, mentre la richiesta di approfondimento della Città Metropolitana riguardava, appunto, la sottoposizione alla procedura VINCA dell'impianto; q) difettano i titoli edilizi quanto alle vasche in cemento armato utilizzate nel ciclo di lavorazione per il convogliamento delle acque e al muro di contenimento, non potendo considerarsi le due segnalazioni certificate di inizio attività successivamente presentate, posto che ciò determinerebbe un'inversione della cadenza procedimentale, atteso che il titolo edilizio costituisce un presupposto del procedimento AUA e deve preesistere rispetto alla presentazione della relativa istanza, e non essendo applicabile l'art. 6, lettera b, della legge n. 241/1990; r) è stato violato il termine di conclusione del procedimento, per effetto della sospensione dell'iter procedimentale disposta al fine di consentire all'istante di regolarizzare i detti manufatti; s) l'area ricade all'interno della perimetrazione del Parco della Valle delle Aci (avvenuta sin dal 2 maggio 2014), dovendo, quindi, trovare applicazione le misure di salvaguardia del Piano Paesaggistico e l'art. 20 del regolamento del Parco, che ivi proibisce la realizzazione di discariche e di impianti di smaltimento dei rifiuti, a nulla rilevando la circostanza, erroneamente addotta dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, che l'impianto sia stato realizzato prima dell'istituzione del Parco; t) l'apposizione del vincolo archeologico e il divieto posto dall'art. 20 del regolamento del Parco comportano l'obbligo di esprimere un parere in ordine alla permanenza dell'impianto all'interno del parco archeologico, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo, essendo tale valutazione funzionale all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità dell'insediamento con lo speciale discendente regime di tutela (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 settembre 2020, n. 9324); u) ciò anche alla luce delle ampie impermeabilizzazioni dell'impianto nel frattempo intervenute, le quali ne hanno determinato una modifica sostanziale; v) il parere del Comune in data 22 marzo 2022 sulla compatibilità urbanistica è privo di adeguata motivazione e della prescritta ponderazione degli interessi coinvolti nel procedimento, avendo tale Amministrazione ommesso di considerare

la vicinanza delle abitazioni dei ricorrenti, alla luce, peraltro, di quanto disposto dal D.P.R.S. n. 10 in data 21 aprile 2017, il quale, in merito alla localizzazione degli impianti (capitolo IX), indica la distanza dai centri abitati come un fattore da tenere necessariamente in considerazione.

Mediante motivi aggiunti i ricorrenti, reiterando le censure di cui al ricorso introduttivo, hanno impugnato l'autorizzazione unica ambientale del Comune di Aci Catena n. 1/2022 in data 23 maggio 2022.

Si sono costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Catania, il Comune di Aci Catena, le Amministrazioni Regionali, la SECOMET s.r.l. e Spampinato Salvatore.

La Città Metropolitana di Catania (ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) a seguito di comunicazione in data 20 febbraio 2015, l'impianto della impresa Sicilscavi è stato iscritto al n. 347 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ex art. 216 decreto legislativo n. 152/2006, in relazione alle seguenti due attività di recupero rifiuti: - R5 – recupero per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, per una quantità inferiore a 10 t/giorno esclusivamente per le tipologie di rifiuti 7.2, 7.4, 7.6, 7.11 e 7.31bis (con la conseguenza che non era necessario assoggettare l'impianto alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, Parte II, Allegato IV, punto 7 “Progetti di infrastrutture”, lettera z.b); - R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, con una capacità complessiva di 27.000 t/anno; b) in data 24 settembre 2015, l'impresa ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 59/2013, l'ampliamento dell'area di messa in riserva (R13) e l'integrazione della tipologia di rifiuto 9.1 (“Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno”) dell'iscrizione n. 347 in data 20 febbraio 2015 e l'Ufficio Procedure Semplificate ha emesso un dispositivo di ampliamento dei quantitativi di messa in riserva e di integrazione delle tipologie di rifiuto a favore della ditta Sicilscavi; c) a seguito di richiesta di rilascio dell'AUA presentata dalla Sicilscavi in data 18 febbraio 2020, l'Amministrazione, congiuntamente ad A.R.P.A. Sicilia, A.S.P. di Catania, Comune di Aci Catena e Polizia Locale, ha effettuato in data 15 giugno 2020 un sopralluogo presso l'impianto gestito dalla Sicilscavi per la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che operano in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006, riscontrando il non superamento delle 10 t/giorno per l'attività di recupero R5 delle tipologie di rifiuto autorizzate, mentre le attività di messa in riserva (R13) non sono considerate nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, punto 7, lett. z.b), il quale ha riguardo agli “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; d) all'esito del relativo procedimento, l'attività della ditta Sicilscavi è stata autorizzata con l'AUA sia alla messa in riserva (R13) per 31.440 t/anno, sia per l'attività di recupero (R5) per 9,9 t/giorno nei 300 giorni lavorativi, pari a 2.970 t/annue, per le tipologie di rifiuto autorizzate; e) per l'attività di recupero R5 non era necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA in quanto la ditta ha (nella richiesta di AUA) espressamente dichiarato di non superare le 10 t/giorno; f) già in relazione alla comunicazione ex art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006 in data 20 febbraio 2015, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, con nota in data 6 luglio 2015, aveva restituito il progetto senza parere in quanto non di competenza, non essendo ancora stato istituito nell'area in questione il vincolo paesaggistico; g) il decreto 194/Gab in data 13 maggio 2019 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, richiamato in ricorso, non rileva in questa sede, in quanto prendeva in esame le criticità emerse in relazione ad un progetto presentato dalla Sicilscavi ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, diverso da quello autorizzato con l'AUA per cui è causa; h) in data 24 settembre 2015 la ditta Sicilscavi ha comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 59/2013, l'ampliamento dell'area di messa in riserva (R13) e, contestualmente, ha segnalato l'inizio dei lavori per la realizzazione di un deposito a cielo libero per la messa in riserva di rifiuti; i) va tenuto conto di quanto previsto dall'Allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 (“Norme tecniche generali per gli impianti di recupero rifiuti che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi”) in tema di dotazioni minime per la canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche e di sistema di raccolta dei reflui, e l'impianto della controinteressata presenta caratteristiche conformi a tale normativa; l) risulta rispettato quanto previsto nell'art. 6, comma 3, del D.M. 5 febbraio 1998, in quanto i quantitativi di messa in riserva (R13) autorizzati con l'AUA non superano i quantitativi indicati per la medesima attività di recupero in (R5), previsti dall'Allegato al D.M. 5 febbraio 1998; m) la particolare complessità del procedimento di rilascio dell'AUA giustifica il mancato rispetto dei termini procedurali.

Il Comune di Aci Catena ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione della lesione sofferta, atteso che, come risulta dal verbale dell'accertamento congiunto condotto con ARPA in data 12 marzo 2021, “il valore di rumore ambientale prodotto dall'attività svolta nella stessa data dalla ditta “Sicilscavi di Spampinato Salvatore” sita in via Nizzeti, 194 – Aci Catena (CT), ed immesso nella abitazione del suddetto Dott. Adalberto Goffredo Muriana, registrato a finestre aperte, secondo la normativa vigente, è da considerare entro i limiti di accettabilità... Gli esiti della misura, si riferiscono alla sola giornata in esame e con le condizioni riportate nelle allegate annotazioni”.

Il Comune ha, inoltre, dedotto quanto segue: a) la competenza in materia di localizzazione di impianti non è del Comune; b) con riguardo alla compatibilità edilizia ed urbanistica, occorre precisare che l'impianto risultava già autorizzato in data antecedente al 2022, come si evince dalla relazione del Settore Urbanistica del Comune depositata in data 20 ottobre 2022, che riepiloga tutti i titoli edilizi rilasciati alla ditta controinteressata, avverso i quali non è stata proposta alcuna

impugnazione da parte dei ricorrenti; c) con riguardo alle emissioni sonore, la valutazione di impatto acustico dell'impianto entro i limiti di legge risulta certificata dai tecnici incaricati dalla controinteressata, con relazioni in data 11 novembre 2016 e in data 13 dicembre 2019, e, comunque, i ricorrenti non hanno fornito prova in giudizio dell'inosservanza di detti limiti; d) in ogni caso, al Comune compete il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, secondo quanto stabilito dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, richiedendosi, a tal fine, una previsione di impatto acustico attestata da un tecnico iscritto nell'apposito elenco (requisito soddisfatto nel caso di specie).

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di ARPA Sicilia.

Per quanto riguarda i pareri emessi dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, l'Amministrazione ha osservato quanto segue: a) l'area in cui ricade l'impianto è solamente individuata all'interno della zona C del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle delle Aci (secondo la perimetrazione stabilita con D.A. n. 937 del 3 aprile 2014) e la stessa non è inserita nel Piano Paesaggistico adottato con D.A. 031/GAB del 3 ottobre 2018, come invece sostenuto in ricorso; b) con D.A. n. 17 in data 11 aprile 2019 è stato istituito il "Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell'Aci" e il regolamento dello stesso parco, recante modalità d'uso, vincoli e divieti, all'art. 11 dispone che la zona C (area di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20) sia un'area di interesse archeologico e paesaggistico vincolata ai sensi dell'art. 142, lett. a), c), g), m), dell'art. 136 e dell'art. 134, lett. c), del decreto legislativo n. 42/2004; c) in realtà, gran parte del territorio della zona C del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dell'Aci, tra cui l'area in questione, non ricade in area vincolata paesaggisticamente ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto il Gruppo Istruttorio "Area sud orientale" dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, nella seduta del 9 novembre 2016 (relativa all'iter di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania), ha ritenuto di non condividere l'operato della Soprintendenza che aveva inserito nel Piano Paesaggistico l'intera zona C del Parco come area vincolata ai sensi dell'art. 134, lett. c, del decreto legislativo n. 42/2004, invitando la stessa a provvedere ad *"una eventuale ripermimetrazione del vincolo che tenga conto delle reali caratteristiche e non della sua mera sovrapposizione delle aree così come individuate dalla zonizzazione dell'istituendo Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci effettuata ai sensi della legge regionale n. 20/2000 con D.A. del 3 aprile 2014"*; d) la specifica inclusione nella zona C del Parco archeologico delle sole aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (cfr. art. 11 del regolamento del Parco) ha fatto emergere l'impossibilità per la Soprintendenza di esprimere parere sulle aree incluse in zona C ma non interessate dalla tutela paesaggistica, come nel caso in esame, ed ha indotto la stessa Amministrazione a proporre la ripermimetrazione della zona C del Parco in modo che questa coincida con le aree vincolate (cfr. nota prot. n. 3586/3 in data 2 marzo 2022); e) in ogni caso, l'emissione di pareri di autorizzazione paesaggistica nelle zone C, non incluse in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come quella in questione), è dovuta a decorrere dall'istituzione del parco e non dalla sua perimetrazione, in quanto la sola circostanza consistente nell'essere ricompresa tra le zone C del perimetro di un parco archeologico non comporta di per sé la sussistenza di un vincolo paesaggistico (cfr. circolare assessoriale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana prot. n. 4031 in data 20 gennaio 2012); f) la Soprintendenza, inoltre, non era tenuta ad esprimere parere sulla permanenza dell'impianto all'interno del Parco, in quanto il divieto di cui all'art. 20 del Regolamento del Parco si riferisce esclusivamente alla realizzazione di nuove opere (cave, sbancamenti, discariche, impianti...) e non alle opere preesistenti, mentre, nel caso specifico, il progetto presentato dalla controinteressata riguarda il rinnovo dell'attività in essere e non già la realizzazione di nuove opere.

Con memoria in data 26 maggio 2024 i ricorrenti hanno ribadito le proprie difese.

I controinteressati Spampinato Salvatore e Secomet s.r.l. (società cui, in data 20 luglio 2022, la Sicilscavi di Spampinato Salvatore ha concesso in affitto il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed in favore della quale è stata poi volturata l'AUA con provvedimento n. 3 in data 14 settembre 2022) hanno svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l'attività principale posta in essere dalla Sicilscavi è quella di stoccaggio, consistente in operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, consistenti nel deposito dei rifiuti all'interno dello stabilimento, in cumuli separati e coperti da teli, in attesa della destinazione finale di recupero, nel caso in specie, di recupero di materiali inerti (R5), attraverso un trattamento di selezione e cernita manuale, mentre l'attività di recupero mediante frantumazione avviene solo occasionalmente (a campagna), previa autorizzazione periodica da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, rilasciata ai sensi dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006, attraverso l'utilizzo di impianto mobile; b) la Città Metropolitana di Catania ha iscritto la ditta al n. 347 del 20 febbraio 2015 del registro provinciale ed ha consentito l'inizio e l'esercizio di detta attività dopo relativo sopralluogo e dopo aver verificato l'osservanza di tutti i requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti; c) in data 18 settembre 2015, la Sicilscavi ha presentato comunicazione per l'integrazione dell'iscrizione n. 347 del 20 febbraio 2015 per l'ampliamento della sola area di messa in riserva istantanea dei rifiuti, con un aumento di circa 600 mq del piazzale in cui vengono stoccati gli stessi, senza modificare le capacità di recupero massimo annuale originariamente dichiarate; d) a detta comunicazione ha fatto seguito il provvedimento della Città Metropolitana di Catania in data 3 novembre 2015, prot. n. 69869, con il quale l'ente, dopo ulteriore sopralluogo, ha autorizzato il predetto

ampliamento; e) con successiva SCIA del 23 aprile 2018, prot. n. 14844, la Sicilscavi ha, altresì, proceduto alla impermeabilizzazione di ulteriori 932 mq del terrazzo con pavimentazione di tipo industriale, da destinare non all'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti ma esclusivamente al deposito di materie prime e per migliorare l'area di manovra dei mezzi impiegati nell'attività di recupero; f) la ditta ha fatto redigere da tecnici competenti apposite relazioni di impatto acustico in esercizio, con cui sono state monitorate le emissioni prodotte durante una normale fase di scarico/pesata inerti con relativa movimentazione rifiuti mediante escavatore ed i valori di rumore in prossimità dei più vicini centri abitativi posti al confine sud dell'area in cui sorge l'impianto (ed, in particolare, in prossimità dell'unità abitativa degli odierni ricorrenti) e che hanno accertato che *“tutti i valori rilevati non superano il limite provvisorio stabilito dal DPCM del 01/03/1991”*; g) come chiarito dal tecnico in sede di conferenza di servizi, la relazione annessa all'istanza di AUA è esaustiva e completa, in quanto, oltre all'impianto mobile per la frantumazione degli inerti (considerato il macchinario con il maggior impatto acustico), ha rilevato anche il disturbo sonoro provocato sia dall'attività di carico degli inerti nel gruppo di frantumazione a mezzo escavatore cingolato sia dalla movimentazione del materiale inerte nel piazzale a quota superiore tramite il caricatore gommato nonché il passaggio dello stesso sulla stradella poderale interna più vicina alle abitazioni limitrofe; h) la circostanza che all'interno dell'impianto siano presenti altri mezzi non indicati nella relazione acustica non assume alcun rilievo, in quanto detti mezzi sono semplicemente custoditi all'interno dello stabilimento e vengono utilizzati per l'esecuzione di altri lavori svolti all'esterno dell'impianto; i) quanto accertato nella predetta perizia trova riscontro negli esiti del sopralluogo effettuato in data 12 marzo 2021 dall'ARPA Sicilia, su richiesta del Comune di Aci Catena; l) in merito alla lamentata assenza delle autorizzazioni allo scarico di reflui “industriali”, va evidenziato che nessuno scarico industriale, inteso quale immissione di acque reflue effettuata tramite un sistema di collettamento, viene posto in essere dalla ditta concludente; m) vengono, invece, in rilievo nel caso di specie acque reflue “meteoriche di dilavamento”, la cui regimentazione e smaltimento avviene attraverso un sistema di convogliamento che le fa confluire in un disoleatore e, successivamente, in due vasche per la sedimentazione primaria delle parti grossolane, dalle quali sono poi riversate in una vasca di sedimentazione e decantazione secondaria, in cui è presente un pompa di rilancio collegata ad una vasca di accumulo, a sua volta collegata al sistema di nebulizzazione; n) le acque reflue recuperate vengono sottoposte periodicamente ad apposite analisi cliniche e, se conformi ai requisiti di qualità di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 185/2003, vengono riutilizzate per la nebulizzazione del piazzale di deposito impermeabilizzato (in conformità all'art. 4, comma 2, del citato D.M., secondo cui *“il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1”*), mentre, laddove tali acque meteoriche di dilavamento non rispettino i parametri di legge o, comunque, risultino in eccedenza alla capacità massima dell'invaso, -come precisato nella relazione del tecnico della ditta trasmessa a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Città Metropolitana di Catania - vengono avviate a smaltimento, a mezzo di apposito formulario, tramite società all'uopo autorizzata; o) la capacità di recupero massima giornaliera pari a 9,9 t/giorno va calcolata esclusivamente con riferimento alle operazioni di recupero autorizzate in R5, rimanendo escluse le quantità di rifiuti che la Sicilscavi è autorizzata a ricevere mediante le operazioni di stoccaggio e messa in riserva identificate con il codice R13 e, precisamente, le quantità che risultano indicate nelle schede tecniche (una per ogni tipologia di rifiuto trattato) allegate all'istanza di AUA; p) inoltre, i rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva, per la quantità che la ditta Sicilscavi non ha potuto avviare, entro l'anno dalla data di ricezione, ad operazione di recupero di cui al punto R5 all'interno del proprio impianto (in quanto eccedente il summenzionato limite quantitativo delle 10 t/giorno), vengono conferiti ad altri impianti autorizzati al recupero in R5 di materiali inerti non pericolosi, come risulta dalla documentazione contabile ambientale della ditta; q) gli ampliamenti dell'impianto cui hanno fatto riferimento i ricorrenti hanno riguardato, in parte, solo l'area di messa in riserva istantanea dei rifiuti, senza alterare le capacità di recupero massimo annuale autorizzate, ed, in parte, l'area di deposito delle materie prime derivanti dal processo di trasformazione; r) l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA non sussiste nemmeno per la presenza delle indicate “evidenze ambientali”; s) l'impianto è preesistente all'istituzione del vincolo paesaggistico e, stante l'assenza di nuove opere modificative della capacità di recupero dell'impianto medesimo, non trova applicazione il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 (in particolare, le disposizioni di cui ai punti 4 e 5, secondo le quali le soglie individuate nell'allegato IV della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%), le cui disposizioni sono riferibili esclusivamente ai progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006; t) non era richiesta alcuna valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per il rilascio dell'AUA, in quanto l'istituzione dei due siti di importanza comunitaria (S.I.C.) denominati ITA0700028, fondali di Aci Castello (Isola Lachea-Cicliopi), e ITA0700008 (complesso Immacolata e Mido Conti), distanti circa 2 km dall'area in cui sorge lo stabilimento, è successiva alla realizzazione dell'impianto; u) la disciplina regionale in materia di localizzazione degli impianti contenuta nel D.P.R.S. del 21 aprile 2017 trova applicazione, infatti, soltanto per “tutti i nuovi impianti” e “nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti” entro il raggio di 2 km dal perimetro dei siti Natura 2000, mentre nel caso di specie è stato richiesto solo il rinnovo dell'AUA, senza modifiche del preesistente impianto; v) il procedimento seguito ha ad oggetto il rilascio dei titoli abilitativi di natura ambientale mentre eventuali carenze di titoli edilizi (non sussistenti, comunque, nel caso in specie) avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione nella successiva fase di adozione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune competente; z) non sussiste alcun difetto di istruttoria del procedimento circa la valutazione di



compatibilità dell'impianto rispetto alla vicinanza delle abitazioni dei ricorrenti, in quanto l'impianto è pienamente compatibile con la destinazione urbanistica (zona D1 del Piano Regolatore Generale) dell'area su cui sorge (ove, già dal lontano 1967, erano ivi presenti diversi insediamenti industriali) e le immissioni sonore rilevate nelle vicinanze delle abitazioni dei ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto, sono state debitamente tenute in considerazione nella relazione acustica redatta dal tecnico della Sicilscavi.

Con memoria in data 5 giugno 2024 i ricorrenti, oltre a ribadire le proprie difese, hanno replicato alle avverse memorie come segue: a) con riferimento al sopralluogo in data 12 marzo 2021, le operazioni oggetto di misurazione hanno riguardato la messa in riserva e non le attività di recupero dei rifiuti e, come precisato dall'ARPA, *“Gli esiti della misura, si riferiscono alla sola giornata in esame e con le condizioni riportate nelle alleghe annotazioni (Allegato n. 1) e pertanto non sono in nessun caso riferibili né utilizzabili ai fini di cui alla richiesta di controllo per verifiche di inquinamento acustico”*; b) sussiste l'interesse al ricorso, in quanto la rumorosità dell'impianto di recupero pregiudica il diritto alla salute e le facoltà di libero godimento degli immobili di proprietà dei ricorrenti; c) nella relazione tecnica allegata alla istanza di AUA è indicato l'utilizzo di macchinari non considerati nella relazione acustica posta alla base del provvedimento impugnato, la quale si riferisce ad un diverso impianto mobile di frantumazione autorizzato ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, ed anche in occasione del sopralluogo svolto dall'ARPA in data 21 marzo 2021 è emerso l'utilizzo di due camion modello Iveco non indicati né nella relazione acustica né nella relazione tecnica; d) si contesta l'affermazione della controinteressata secondo cui l'operazione di vagliatura viene effettuata a mani; e) i ricorrenti, nel corso del procedimento, hanno prodotto una relazione (doc. 2, depositato in data 16 maggio 2024) volta a contestare l'adequazione della relazione acustica di controparte, dalla quale emerge quanto segue: - la valutazione di impatto acustico fa unicamente riferimento, come valori limite assoluti, a quelli dell'area ove ricade la azienda, in violazione dell'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo cui i valori limite di emissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 447/1995, *“si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti secondo la rispettiva classificazione in zone”*, dovendosi tener conto che gli immobili circostanti all'impianto ricadono in zona B del D.M. n. 1444/1968 e che il limite diurno è, quindi, pari a 60 dB(A); - la valutazione in termini di valori assoluti è stata condotta effettuando misure all'interno della azienda, irrilevanti ai fini della verifica dell'impatto acustico, stante il disposto dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997, secondo cui *“i rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”*; - la valutazione è carente sotto il profilo di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, relativo ai valori limite differenziali di immissione (art. 2, comma 3, lett. b, legge 26 ottobre 1995, n. 447), da rilevare all'interno degli ambienti abitativi; f) in relazione all'autorizzazione agli scarichi, come precisato dalla giurisprudenza, vanno qualificate come reflui industriali ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h, decreto legislativo n. 152/2006, le acque piovane che siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13 aprile 2021, n. 30261); g) il richiamo della controinteressata all'art. 4 del D.M. n. 185/2003, secondo cui il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità, non è pertinente, in quanto detta norma si riferisce all'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 ovvero alle derivazioni dell'acqua pubblica e non alle acque private di dilavamento; h) il D.M. n. 185 del 12 giugno 2003 (art. 1, comma 3) non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento che le ha prodotte, e peraltro l'art. 6 dello stesso decreto prevede che per il riutilizzo delle acque reflue debba essere rilasciata l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo (di competenza regionale); i) ciò che rileva è la capacità complessiva dell'impianto e il limite delle 9,9 t/giorno, cui la ditta si è autovincolata, deve essere riferito all'insieme delle varie categorie di rifiuti recuperate giornalmente, ovvero un quantitativo massimo di 2.970 t/anno, considerando 300 giorni lavorativi, mentre la Sicilscavi, in relazione ad ogni tipologia di rifiuto, ha indicato nelle relative schede tecniche (*“G.1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati”*) le quantità annue che intende avviare al recupero, le quali superano ampiamente le 10 tonnellate al giorno, risultando una potenzialità giornaliera di recupero pari a 9,9 t/giorno per ciascuna tipologia di rifiuto e non complessiva; l) inoltre, le quantità indicate dalla controinteressata violano l'art. 6, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998, che richiede la necessaria coincidenza tra le quantità massime di rifiuti avviate a recupero e quelle messe a riserva, come confermato dalla difesa della Città Metropolitana, la quale ha affermato che con l'AUA in contestazione è stata autorizzata la messa a riserva (R13) per una quantità di rifiuti pari a 31.440 t/anno; m) l'affermazione della Città Metropolitana secondo cui, all'esito dell'accertamento presso l'impianto in oggetto in data 7 luglio 2020, è stato verificato che la ditta non supera le 10 t/giorno non trova riscontro in atti; n) il Complesso Immacolatella e Micio Conti è stato istituito con D.A. del 4 novembre 1998 e ricompreso a far data dal 2008 tra i siti di interesse comunitario, e l'Area naturale protetta Fondali di Aci Castello, Isola Lachea e Ciclopi è stata inserita tra i SIC dal Ministero dell'Ambiente con D.M. del 5 luglio 2007, sicché i siti in questione preesistono all'impianto, richiedendosi la valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, anche in applicazione del principio di precauzione; o) è intervenuta la modifica dell'impianto rispetto alla prima istanza del 2015 (in particolare, l'aumento della superficie impermeabilizzata dai 400 mq originari ad oltre 2000 mq al momento della presentazione della istanza di AUA) e, pertanto, in sede di rinnovo delle autorizzazioni, occorreva sottoporre l'impianto alla predetta valutazione d'incidenza; p) alla data del rilascio dei pareri da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali la perimetrazione del Parco ricomprendeva l'impianto e la

Soprintendenza doveva ritenersi obbligata a rendere il parere di competenza, a nulla rilevando la successiva (mera) proposta di ripermimetrazione della zona C del Parco di cui alla nota prot. n. 3586/3 in data 2 marzo 2022.

Nella pubblica udienza in data 27 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, al fine di una migliore comprensione della vicenda procedimentale, premette quanto segue.

L'attività della ditta Sicilscavi ha ad oggetto un impianto di recupero rifiuti non pericolosi prodotti da soggetti terzi, con capacità complessiva dichiarata inferiore a 10 t/giorno, abilitata a mezzo procedure semplificate ex art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e per effetto della iscrizione nell'apposito registro provinciale al n. 347 del 20 febbraio 2015 (avente scadenza in data 19 febbraio 2020), per le attività di messa a riserva (R13) in relazione ai rifiuti identificati con i codici 2.1 e 7.1 nonché, anche per le attività di recupero R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche), in relazione ai rifiuti 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 7.31 bis (v. attestato della Città Metropolitana prot. n. 55405 in data 31 agosto 2015). Successivamente, in data 18 settembre 2015, la Sicilscavi ha provveduto ad inviare tramite il SUAP del Comune di Aci Catena comunicazione per l'ampliamento e l'integrazione dell'iscrizione n. 347 del 20 febbraio 2015 al registro provinciale (cfr. doc. 4 prodotto in data 16 maggio 2024) in relazione (tra l'altro) all'estensione del piazzale con la realizzazione di ulteriori 600 mq di pavimentazione impermeabile (oltre i 406 mq di superficie industriale già esistente). Con provvedimento n. 69869 in data 3 novembre 2015 (doc. 5) la Città Metropolitana ha disposto: - l'ampliamento dei quantitativi per la messa in riserva istantanea delle tipologie di rifiuto già autorizzate; - l'iscrizione al n. 347 del registro provinciale della nuova tipologia di rifiuto 9.1.

Con successiva SCIA del 23 aprile 2018 prot. n. 14844, la Sicilscavi ha, altresì, proceduto alla impermeabilizzazione di ulteriori 932 mq del terrazzo con pavimentazione di tipo industriale.

Quindi, prima della scadenza del termine di iscrizione nel registro provinciale, ha provveduto in data 19 febbraio 2020 a presentare alla Città Metropolitana di Catania istanza di AUA in rinnovo delle autorizzazioni in scadenza e, segnatamente, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi: - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995; - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152.

La controinteressata ha conseguito l'AUA (in questa sede impugnata), la quale, a seguito di affitto di ramo d'azienda, è stata volturata alla SECOMET s.r.l. (costituita in giudizio).

Con un primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono l'erroneità dei presupposti sui cui si fonda l'impugnato parere di impatto acustico rilasciato dal Comune di Aci Catena in data 2 dicembre 2020.

Rilevano, in particolare, che la relazione acustica del 13 dicembre 2019 prodotta dalla controinteressata in allegato alla richiesta di AUA si fonda sull'utilizzo di un impianto mobile di frantumazione ed ha ad oggetto una distinta attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 (come si evince dal fatto che si tratta della medesima relazione allegata alla comunicazione di avvio della campagna di recupero autorizzata ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006) mentre non contiene alcun riferimento ai macchinari impiegati dalla ditta nella diversa attività di recupero oggetto di comunicazione ex art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006, da ultimo autorizzata mediante la gravata AUA.

La doglianza appare fondata.

Invero, la relazione acustica allegata all'istanza di AUA (cfr. allegato 10 prodotto in data 16 maggio 2024) riguarda solo i seguenti mezzi: 1) escavatore idraulico su mezzo cingolato, marca e modello Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery Manufacturing - CASE CX 210 NLC; 2) caricatore gommato DOOSAN - DL250; 3) gruppo di frantumazione Gasparin Impianti, Vulcano F800 C.

La relazione tecnica delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi allegata alla richiesta di AUA (scheda g1 - cfr. allegato 20 depositato in data 17 maggio 2024), alla voce *"Attrezzature possedute e utilizzate nelle varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna"*, invece, evidenzia quanto segue: *"Il bilico di pesa è installato di fronte agli uffici ed è provvisto di un software per la compilazione delle bollette di pesa. La movimentazione interna dei rifiuti avviene per mezzo di una pala gommata della DOOSAN modello DL250 con pala da 3,5 mc, escavatore SUMITOMO modello CASE CX210NLC da 21 tonn con benna della capacità di 1,5 mc, escavatore FIAT KOBELCO tipo EX215 21.5 tonn con benna della capacità 1 mc, dal miniescavatore modello KUBOTA modello U48-4 ton con benna della capacità di 0,5 mc e dalla pala cingolata idraulica modello TAKEUCHI modello TL130 ton con benna della capacità di 0,5 mc e scopa idraulica. La cernita è eseguita con utensili manuali. Eventuali blocchi in cemento armato sono sottoposti a selezione e separazione della parte metallica mediante l'utilizzo di pinza cesoia idraulica che separa la parte metallica dal cemento"*.

In sede di conferenza di servizi in data 10 settembre 2020 i ricorrenti avevano, condivisibilmente, posto in evidenza questa incongruenza della valutazione acustica (attesa la non coincidenza tra i mezzi indicati nella relazione acustica e quelli indicati nella relazione tecnica delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi allegata alla richiesta di AUA) ed avevano, altresì, rilevato un ulteriore profilo viziante, in quanto non era mai stato richiesto l'accesso alle aree ove insistono le abitazioni dei residenti al fine delle necessarie misurazioni acustiche.

Anche sotto tale profilo la domanda giudiziale deve ritenersi fondata.

In particolare, nel ricorso si evidenzia che le carenze della relazione acustica allegata all'AUA emergono in relazione a quanto rilevato dallo stesso tecnico incaricato come segue (pagine 13-14): *"i livelli sonori rilevati in campo caratteristici*

della rumorosità prodotta dall'azienda sono stati confrontati con il valore limite di accettabilità pari a 70 dBA definito per la zona "tutto il territorio nazionale" nel caso di periodo diurno; pur rilevando la presenza di ricettori sensibili nelle vicinanze (cfr. Allegato 5), ovvero i residenti nella zona Sud ed Est rispetto all'impianto di frantumazione, non è stato applicato il criterio differenziale secondo l'art. 4, comma 1, D.P.C.M. del 14/11/1991 in quanto non è stato possibile porsi all'interno degli ambienti abitativi nelle modalità indicate nell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991".

Risulta, dunque, omessa la concreta verifica dell'impatto acustico tramite rilievi effettuati nell'area ove insistono le abitazioni dei residenti in condizioni di effettivo e completo funzionamento dell'impianto (non risultando al riguardo sufficiente, come si dirà, il sopralluogo effettuato da ARPA in data 12 marzo 2021).

Dall'esame del verbale della suddetta seduta della conferenza di servizi in data 10 settembre 2020 si evidenzia, inoltre, che l'odierna controinteressata si era riservata di integrare, alla luce dei rilievi critici dei ricorrenti, la relazione di impatto acustico già presentata e che l'Amministrazione procedente aveva, al riguardo, "ritenuto che la ditta debba integrare come sopra richiesto".

Detta integrazione, tuttavia, non risulta essere stata predisposta dall'impresa interessata né emergono le ragioni del superamento dei rilievi critici formulati dai ricorrenti, cui anche l'Amministrazione aveva in un primo momento aderito in sede procedimentale.

Pertanto, nella memoria difensiva, la controinteressata ha anche ammesso "Che poi all'interno dell'impianto siano presenti altri mezzi non indicati nella relazione (n.d.r. acustica)", soggiungendo che la circostanza sarebbe priva di rilievo "in quanto detti mezzi sono semplicemente custoditi all'interno dello stabilimento di via Nizzeti e vengono utilizzati dalla ditta per l'esecuzione di altri lavori svolti all'esterno dell'impianto".

Quanto affermato, oltre ad essere privo di riscontro probatorio, contrasta con il fatto che nella relazione tecnica delle operazioni di recupero allegata alla richiesta di AUA sono indicati come impiegati nell'attività dell'impianto mezzi ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento la relazione acustica.

Ciò nonostante, il Comune, con riferimento all'impatto acustico, ha espresso parere favorevole, osservando quanto segue: "Vista la relazione di impatto acustico a firma dell'ing. dott. Giuseppe Daniele Pistone (Tecnico acustico) e dall'ing. R. N. M. Pistone (Osservatore) presentata dalla ditta "Sicilscavi di Spampinato Salvatore"; Si esprime parere favorevole.... Si precisa inoltre che è stato richiesto all'ARPA il controllo per verifiche di inquinamento acustico proveniente dall'attività in questione", senza motivare in ordine ai profili problematici emersi in sede di conferenza di servizi.

Sussiste, quindi, il vizio di difetto di istruttoria dedotto in ricorso, concernente la valutazione di impatto acustico dell'impianto oggetto di AUA, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in parte qua.

Il vizio non può ritenersi superato in relazione agli esiti del sopralluogo effettuato dall'ARPA in data 12 marzo 2021 (cfr. doc. 20 prodotto da SECOMET in data 16 maggio 2024), in quanto, come precisato dall'ARPA, "Gli esiti della misura, si riferiscono alla sola giornata in esame e con le condizioni riportate nelle allegate annotazioni (Allegato n. 1) e pertanto non sono in nessun caso riferibili né utilizzabili ai fini di cui alla richiesta di controllo per verifiche di inquinamento acustico di cui alla nota, trasmessa per conoscenza a questa A.R.P.A. Sicilia – S.T. di Catania dal Comune di Aci Catena - Area Pianificazione Urbanistica e Territorio (PEC assunta al nostro protocollo in data 22/12/2020 al N. 76886), avente per oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta "Sicilscavi di Spampinato Salvatore" con stabilimento sito in via Nizzeti, 194, Aci Catena – Pareri; che si allega in copia... Si diffida infine il comune di Aci Catena all'utilizzo dei risultati dell'accertamento fonometrico per finalità diverse ed al di fuori del contesto su precisato".

Con il secondo motivo di ricorso si sostiene l'illegittimità dell'AUA per carenza delle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali.

I ricorrenti deducono che le acque provenienti dal dilavamento dei rifiuti devono considerarsi, ex art. 74 decreto legislativo n. 152/2006, delle acque reflue che occorre smaltire a norma di legge (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13 aprile 2021, n. 30261). Allo stesso modo, andrebbero ricomprese tra i reflui le acque meteoriche di dilavamento che interessano i piazzali di lavorazione e le aree dell'impianto ove vengono messi a riserva i rifiuti e ciò in quanto il contatto con tali elementi comporta la perdita della qualità di semplice acqua meteorica, con la conseguenza che lo scarico di tali acque deve essere autorizzato a norma dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006.

Anche questo aspetto è stato oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti in sede di conferenza di servizi e la controinteressata ha prodotto una relazione a mezzo del proprio tecnico di fiducia, ma nei provvedimenti impugnati l'Amministrazione ha omesso di prendere posizione sulle memorie e osservazioni degli interessati rese nel corso del procedimento, relativamente alla necessità o meno dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in relazione alle caratteristiche concrete dell'impianto e dei rifiuti ivi trattati ed alla effettiva possibilità di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento a seguito di contatto con le superfici di raccolta dei rifiuti.

Risulta, dunque, sussistente il dedotto vizio di istruttoria e motivazione nonché la violazione degli artt. 9 e 10 legge n. 241/1990, in relazione all'obbligo di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, se non impone all'Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di

irrelevanza eventualmente formulato al riguardo dall'Amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo, che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l'illegittimità del provvedimento autorizzativo impugnato nella parte in cui è stata omessa la verifica di assoggettabilità alla VIA da parte dell'autorità regionale competente, stante il superamento delle soglie di legge e la compresenza di sensibilità ambientali.

Va premesso che a norma dell'art. 19, comma 9, decreto legislativo n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a VIA), *“Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”*.

L'allegato I del menzionato decreto ministeriale 30 marzo 2015, contenente le linee guida, al paragrafo 1, stabilisce: *“Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA. L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.”*.

In base all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (*“Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”*) si prevede la verifica di assoggettabilità (*“Progetti di infrastrutture”* - punto 7, lettera z.b) per gli *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...”*.

Con un primo profilo di censura, i ricorrenti lamentano che se dalla relazione tecnica allegata all'istanza di AUA della controinteressata risulta che la quantità massima giornaliera dei rifiuti da avviare a recupero (attività R5) non potrà superare le 9,9 t/giorno per un quantitativo massimo di 2.970 t/anno (cfr. relazione tecnica, pag. 4), tuttavia, osservando le schede *“G.1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati”* allegate per le cinque tipologie di rifiuto con richiesta di operazioni di recupero in R5 (7.2, 7.4, 7.6, 7.11 e 7.31 bis) risulta una potenzialità giornaliera di recupero pari a 9,9 t/giorno per ciascuna tipologia di rifiuto e non complessiva; ed ancora, sommando la quantità massima recuperata in un anno contenuta in ogni singola scheda si arriva ad un totale di 17.400 tonnellate che divise per i 300 giorni lavorativi, indicati nell'istanza di AUA e nella relazione tecnica, rivelano un dato giornaliero pari a 58 t/giorno, ben superiore al limite di 10 t/giorno previsto per la verifica di assoggettabilità alla VIA.

La controinteressata rileva che parte ricorrente, *“nell'esecuzione dei propri calcoli, non effettua la dovuta distinzione tra le quantità di rifiuti ricevute in deposito per la “messa in riserva” (R13) e le quantità recuperate mediante le operazioni previste al punto R5 dell'Allegato C al D.Lgs. 152/2006. Ed invero, la capacità di recupero massima giornaliera pari a 9,9 tonn/giorno va calcolata esclusivamente con riferimento alle operazioni di recupero autorizzate in R5. Nel calcolo di detta soglia, quindi, rimangono escluse le quantità di rifiuti che la Sicilscavi è autorizzata a ricevere mediante le operazioni di stoccaggio e messa in riserva identificate con il codice R13 e, precisamente, le quantità che risultano indicate nelle schede tecniche (una per ogni tipologia di rifiuto trattato) allegate alle istanze presentate dalla ditta concludente al punto 7 (per il quantitativo detenibile annualmente) ed al punto 12 (per il “quantitativo massimo detenibile istantaneamente”, cioè stoccabile nell'apposita area destinata alla messa in riserva dei rifiuti in cumuli a cielo aperto). Dunque, il superamento di detto limite non può essere desunto, neppure implicitamente, come vorrebbe erroneamente ed artificiosamente far credere controparte, dai maggiori quantitativi di rifiuto che la Sicilscavi è autorizzata a ricevere in deposito per la messa in riserva (R13)”*.

Tuttavia, come sostenuto dai ricorrenti, avuto riguardo all'allegato A (relativo a tipologie, C.E.R. e quantitativi di rifiuti) del parere dell'Ufficio *“Procedure semplificate”* della Città Metropolitana n. 347 in data 5 gennaio 2021 (oggetto d'impugnazione), presupposto del provvedimento di AUA, i quantitativi (Tonnell/anno) per i rifiuti soggetti ad operazioni sia R13 sia R5 superano, complessivamente considerati (e divisi per i giorni lavorativi), il limite di 9,9 t/giorno, il quale, invece, si riferisce alla capacità complessiva delle operazioni di recupero dell'impianto.

Invero, anzitutto, l'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, punto 7, lettera z.b), fa riferimento alla *“capacità complessiva superiore a 10 t/giorno”*.

Detto limite, inoltre, è sì riferito alle sole operazioni di cui alle lettere da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, ma nelle schede tecniche in atti non è individuabile un discrimine quantitativo fra R5 ed R13.

Il provvedimento impugnato appare, dunque, illegittimo sotto il profilo evidenziato e l'Amministrazione è tenuta a verificare che il limite di 9,9 t/giorno dichiarato dalla controinteressata sia effettivamente rispettato con riferimento al materiale destinato a recupero.

I ricorrenti censurano, altresì, il provvedimento impugnato sostenendo che le soglie dimensionali previste nell'allegato IV della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (nella specie, 10 t/giorno) andrebbero ridotte del 50% (con

conseguente necessità, nel caso di specie, di verifica di assoggettabilità a VIA), sulla base dei criteri e soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, che ha ampliato l'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA (cfr. art. 19, comma 9, d.lgs. 152/2006, sopra richiamato), in quanto nel caso di specie ricorrerebbero plurime "sensibilità ambientali" tra quelle ritenute rilevanti dal decreto ministeriale ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (l'allegato I al decreto ministeriale – paragrafo 5 – prevede, infatti, *"La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006"*).

I ricorrenti, in particolare, evidenziano la ricorrenza dei seguenti criteri dettati dal paragrafo 4 del decreto ministeriale: "punto 4.3., per i "progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale", punto 4.3.4. "Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale"; - 4.3.5. "aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)"; 4.3.7. "Zone a forte densità demografica". - 4.3.8. "zone di importanza storica, culturale o archeologica", le quali "si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto".

Il Collegio rileva che la compresenza di sensibilità ambientali rispetto al sito in questione (che giustificerebbe la riduzione del 50% delle soglie ai sensi del menzionato decreto ministeriale) appare trovare conferma – pur essendo stata affermata rispetto ad un diverso progetto di ampliamento dell'impianto presentato dalla controinteressata ai sensi dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006 – nel parere della Commissione Tecnica Specialistica allegato al decreto 194/Gab del 13 maggio 2019 (depositato dai ricorrenti in data 16 maggio 2024), ove si legge, tra l'altro, che *"l'area su cui insiste l'impianto che si intende ampliare è posta nelle immediate vicinanze di: a) zone costiere; b) riserve e parchi naturali; c) zone a forte densità demografica"*.

La controinteressata sostiene che i criteri ampliativi del menzionato decreto ministeriale non si applichino comunque nel caso di specie, poiché si tratta di rinnovo di autorizzazione di un impianto preesistente al decreto ministeriale, e richiama, al riguardo, l'allegato I al decreto ministeriale, paragrafo 5 (*"Effetti dell'applicazione delle linee guida... Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%. La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo quanto già previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991"*).

Come fondatamente evidenziato dai ricorrenti, nondimeno, nel caso di specie, se è vero che l'impianto è preesistente al citato decreto ministeriale, va considerato che: 1) è intervenuta successivamente una modifica sostanziale dell'attività di messa in riserva (R13) (v. la relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza di ampliamento - doc. 4 prodotto da Secomet in data 16 maggio 2024 - ed il provvedimento di autorizzazione all'ampliamento in data 3 novembre 2015 - doc. 5 - che ha disposto *"l'ampliamento dei quantitativi per la messa in riserva istantanea delle tipologie di rifiuto iscritte nell'Allegato "A" dell'attestato prot. 55405 del 31.08.2015..."* nonché *"l'iscrizione al n. 347 del registro provinciale di Catania della nuova tipologia di rifiuto 9.1."*); 2) gli impianti sono stati modificati con realizzazione di nuove opere di ampliamento e impermeabilizzazione dei piazzali di raccolta dei rifiuti (v. la relazione prot. n. 31590/2022 del Settore Urbanistica/SUAP depositata dal Comune in data 20 ottobre 2022, che elenca tutte le pratiche edilizie e i titoli edilizi, anche in sanatoria, successivamente intervenuti), sicché non si tratta di mero rinnovo della comunicazione ex 216 del decreto legislativo n. 152/2006 in relazione ad un impianto esistente, ma di modifiche dell'impianto e dell'attività che appaiono assumere valenza sostanziale e rispetto alle quali sussiste la necessità di verificare l'assoggettabilità a VIA sulla base della normativa di settore sopra richiamata.

Non può, invero, assumere rilievo la pura e semplice preesistenza dell'impianto allorché intervengano modifiche sostanziali, proprio in quanto le finalità di tutela ambientale possono essere perseguite solo privilegiando le sostanziali caratteristiche degli impianti e delle attività interessate, in relazione all'esigenza di salvaguardia in concreto dei beni tutelati.

Il motivo di ricorso va, dunque, accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione circa la mancata verifica di assoggettabilità a VIA, anche tenuto conto dell'emersione della specifica problematica in sede di conferenza di servizi in data 12 novembre 2020.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso è censurata la mancata sottoposizione alla VINCA per effetto delle sensibilità ambientali che contornano l'impianto.

I ricorrenti rilevano che a circa 1.800 – 1.900 mt di distanza dall'area in oggetto sono presenti due siti di importanza comunitaria (S.I.C.) denominati ITA0700028, fondali di Aci Castello (isola Lachea - Ciclopi), e ITA 0700008, Complesso Immacolatella e Mido Conti (circostanza che trova conferma nel decreto ARTA 194/Gab del 13 maggio 2019, sopra citato).

Richiamano, inoltre, la disciplina regionale in materia di localizzazione degli impianti contenuta nel D.P.R.S. n. 10 del 21 aprile 2017, recante il regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010 (di approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia - doc. 7 prodotto dai ricorrenti in data 16 maggio 2024 - v. pag. 132 "*indicazioni di dettaglio relativamente alle Aree Natura 2000*"), secondo cui dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei siti Natura 2000 nonché gli impianti esistenti entro il medesimo raggio, nei casi di richiesta di modifica degli impianti esistenti.

I ricorrenti rimarcano che nella seduta della conferenza dei servizi del 12 novembre 2020, attesa la prossimità dell'impianto alle aree SIC, Natura 2000, la Città Metropolitana aveva richiesto al Comune se la odierna controinteressata avesse prodotto una valutazione di incidenza ambientale ovvero uno screening.

Successivamente all'arresto della conferenza dei servizi, in data 22 dicembre 2020, è intervenuto il parere del Comune di Aci Catena (oggetto di gravame), che ha riscontrato la richiesta della Città Metropolitana come segue: "*(...) riguardo la necessità di acquisire parere per la vicinanza dell'area da zone SIC o Natura 2000, si precisa che lo stabilimento non ricade all'interno di zone SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri prevista dalla L.R. 16/2016 e pertanto i titoli abilitativi non necessitavano di alcun parere*".

Secondo i ricorrenti il parere del Comune citato è illegittimo e inconferente, in quanto applica una disciplina – quella edilizia contenuta nella legge regionale n. 16/2016 – inapplicabile al caso di specie, mentre la richiesta della Città Metropolitana in conferenza di servizi concerneva la sottoposizione a VINCA dell'impianto ovvero la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997.

Al riguardo, va richiamato quanto previsto al capitolo IX del citato Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (pag. 122): "*Definizioni. I criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali riportati nel presente capitolo di applicano alle istanze di cui agli artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 59/2013, relativamente a: 1. nuovi impianti; 2. modifiche agli "impianti esistenti" che comportano: - mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione; - modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistica)*".

In primo luogo, il parere del Comune di Aci Catena in data 22 dicembre 2020 va ritenuto illegittimo in quanto inconferente, laddove, "*riguardo la necessità di acquisire parere per la vicinanza dell'area da zone SIC o Natura 2000*", precisa "*che lo stabilimento non ricade all'interno di zone SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri prevista dalla L.R. 16/2016 e pertanto i titoli abilitativi non necessitavano di alcun parere*"; ciò in quanto la legge regionale n. 16/2016 riguarda solo i titoli edilizi mentre la valutazione richiesta in conferenza di servizi concerneva la necessità di sottoposizione a VINCA dell'esercizio dell'impianto, secondo i criteri dettati dalla specifica normativa di settore.

Ne deriva l'annullamento degli atti impugnati *in parte qua*, essendo l'Amministrazione tenuta a verificare se le modifiche dell'impianto intervenute rispetto alla prima comunicazione ex art. 216 decreto legislativo n. 152/2006 (risalente al febbraio 2015) possano considerarsi quale "*modifica tecnica che implica un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali (indipendentemente dalla capacità di trattamento impiantistico)*", rilevante ai fini della verifica di assoggettabilità a VINCA.

Con il sesto motivo di ricorso è dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione della mancanza di previa regolarità urbanistico-edilizia dell'impianto.

I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione del termine di conclusione della conferenza di servizi così come disciplinato dall'art. 14-ter, comma 2, legge n. 241/1990, dal momento che il procedimento di AUA è stato sospeso per oltre un anno al solo scopo di consentire all'istante di poter sanare manufatti edilizi (vasche e muri in cemento armato) sprovvisti della conformità edilizia all'atto della presentazione dell'istanza di AUA; ciò che avrebbe dovuto comportare l'archiviazione del procedimento.

Il motivo non appare fondato, in quanto risulta dagli atti che, nel corso del procedimento, la controinteressata ha presentato SCIA in sanatoria delle opere realizzate, che sono state regolarizzate anche per i profili di competenza del Genio civile e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (come si evince dal parere di compatibilità urbanistica e di conformità edilizia reso dal Comune di Aci Catena in data 22 marzo 2022).

Ai fini della legittimità dell'AUA impugnata, invero, è condizione necessaria, ma anche sufficiente, che la conformità edilizia sussista al momento in cui è rilasciato il provvedimento di autorizzazione ambientale all'esercizio dell'impianto, ossia all'esito di un procedimento nel corso del quale si sia provveduto in via istruttoria, come nella specie, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti, ivi incluso quello urbanistico-edilizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 agosto 2020, n. 5191; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 settembre 2018, n. 1254).

Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che l'esistenza di un vincolo archeologico ed il divieto posto dall'art. 20 del regolamento del Parco (secondo cui, in zona C del Parco, è vietata la "*realizzazione di discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti*") comportano l'obbligo della Soprintendenza di esprimere un parere in ordine alla permanenza dell'impianto all'interno del Parco Archeologico di cui si tratta.

I ricorrenti deducono che l'impianto in oggetto ricade all'interno di un'area con vincolo archeologico e paesaggistico, ovvero all'interno della zona C del Parco archeologico e paesaggistico della valle delle ACI, istituito con D.A. 17/GAB dell'11 aprile 2019, ma la cui perimetrazione è stata definita antecedentemente alla realizzazione dell'impianto, con D.A. del 3 aprile 2014; ciò che renderebbe necessario il parere della Soprintendenza, anche tenuto conto delle lavorazioni di impermeabilizzazione dell'impianto nel frattempo realizzate, che hanno apportato una sua modifica sostanziale per effetto dell'ampliamento pari ad oltre 1.500 mq delle superfici cementate.

La tesi dei ricorrenti è fondata, in quanto, come anche rilevato dall'Avvocatura dello Stato in giudizio, il Regolamento del Parco dispone che la zona C sia area *“di interesse archeologico e paesaggistico vincolata ai sensi dell'art. 142 lett. a), c), g), m), dell'art. 136 e dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.”*.

L'esistenza del vincolo in questione, a fronte del significativo ampliamento dell'impianto mediante estensione delle superfici impermeabilizzate, che ha comportato una modifica rilevante sotto il profilo della tutela del bene vincolato, determina l'obbligo della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di esprimere il parere di competenza, non rilevando che allo stato la stessa Amministrazione sia pervenuta ad una (mera) proposta di riparametrazione del Parco Archeologico, all'interno della cui zona C (vincolata) l'impianto era certamente ricompreso quando è stato emesso il provvedimento impugnato.

Con un ultimo motivo di ricorso viene contestato il parere con il quale il Comune di Aci Catena, in data 22 marzo 2022, si è espresso in senso favorevole alla compatibilità urbanistica dell'impianto, obliterando ogni valutazione attinente allo specifico aspetto della vicinanza dell'impianto alle abitazioni dei ricorrenti.

I ricorrenti deducono, in particolare, che la disciplina regionale in materia di localizzazione degli impianti contenuta nel D.P.R.S. n. 10 del 21 aprile 2017, recante il regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010 (approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale rifiuti speciali - doc. 7 prodotto dai ricorrenti in data 16 maggio 2024), prevede, in merito alla loro localizzazione (capitolo IX), che la distanza tra le aree dove vengono svolte le operazioni di smaltimento o/o recupero e i vicini centri urbani non può essere inferiore ai 3 km, e ciò indipendentemente dall'adozione di opere di mitigazione (cfr. pag. 129-130 del Piano).

Invero, a pag. 130 del predetto Piano regionale rifiuti si specifica: *“3) Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati. Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 km, tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e i vicini centri urbani”*.

Il criterio escludente in esame, relativo alla distanza dai centri abitati, fa riferimento anche agli impianti preesistenti (come quello di specie), e il medesimo Piano (pag. 131) specifica che *“centro abitato è qui considerato come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. La delimitazione del centro abitato, che sarà curata dal Comune, indica: l'insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada)”*.

Da questo punto di vista i provvedimenti impugnati si profilano carenti sul piano istruttorio e/o della motivazione e vanno, pertanto, annullati.

L'Amministrazione, nel riprovedere, dovrà, quindi, verificare se nella specie siano presenti veri e propri centri abitati all'interno della fascia di tre chilometri dall'area dove vengono svolte le operazioni di recupero dei rifiuti oggetto di autorizzazione ambientale.

Per quanto precede, il gravame va accolto, con conseguentemente annullamento dei provvedimenti impugnati nei termini espressi in motivazione.

La particolare complessità in punto di fatto e di diritto della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione; 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)